

POLICY WHISTLEBLOWING

1. PREMESSA

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche “Decreto”) recepisce ed attua la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, riguardante *la protezione delle persone che segnalano violazione del Diritto dell’Unione e reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*.

2. SCOPO E FINALITA’

Lo scopo della presente policy (di seguito anche “procedura”) è fornire ai Segnalanti canali riservati idonei a garantire l’invio, l’analisi e il trattamento delle Segnalazioni (come di seguito definite) rilevanti per Il Lanificio Retail S.r.l (“la Società) nonché definire le forme di tutela, ivi compresa la riservatezza, che vengono garantite dalla Società.

In ottemperanza alla citata normativa, la Società promuove la diffusione e l’utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di prevenzione e contrasto a fenomeni corruttivi e a condotte illecite, nonché di tutela degli autori delle segnalazioni conformemente alle previsioni e ai principi enunciati nei successivi riferimenti normativi.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante “La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione”;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo “Alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- D. Lgs. 231/2001, recante “La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica”;
- Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, emanate da Confindustria ed aggiornate a giugno 2021;
- D. Lgs. 24/2023, “Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. 4 Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n° 311 del 12 luglio 2023;
- Guida operativa per gli enti privati destinatari della nuova disciplina “whistleblowing”, redatta da Confindustria e approvata a ottobre 2023;
- Codice Etico;
- Policy e procedure aziendali.

4. SEGNALANTE

Sono destinatari delle tutele e della protezione garantite dalla normativa:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- Fornitori, subfornitori e dipendenti di questi;
- Liberi professionisti e consulenti;

- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- Coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'ente (in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

Le tutele a favore del Segnalante (cd. "misure di protezione"), di cui ai successivi paragrafi, si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- Colleghi di lavoro, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà del segnalante, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante;
- Enti presso i quali il segnalante lavora;
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le "Violazioni" per le quali è possibile effettuare la segnalazione sono individuate in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o della Società di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo e consistono in:

1. Illeciti amministrativi;
2. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali (non già disciplinati in via obbligatoria);
3. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del TFUE (ad esempio, frodi e attività illegali);
4. Atti ed omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2 del TFUE (ad esempio, frodi del bilancio dell'Unione Europea e attività corruttive);
5. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate e che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su supposizioni.

Non sono considerate Violazioni e pertanto non si applicano le misure di protezione previste dalla presente Policy:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le lamentele relative ad attività di natura commerciale (es. reclami su negozi, prodotti e attività e-commerce);
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE

La disciplina prevista dal Decreto prevede che siano messi a disposizione del *whistleblower* tre canali di segnalazione:

- a. Il canale interno, attivato dalla Società;
- b. Il canale esterno, predisposto da ANAC;
- c. Le divulgazioni pubbliche, tramite stampa o social media.

La normativa prevede che, in via prioritaria, i segnalanti utilizzino il canale interno e, solo al ricorrere di determinate condizioni, possano effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

7) CANALE INTERNO

La società si è dotata dei seguenti canali interni per la gestione delle Segnalazioni:

In forma scritta:

- Missiva cartacea/raccomandata senza mittente inviata all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni come di seguito specificato con la dicitura RISERVATA PERSONALE/CONFIDENZIALE al seguente indirizzo: Biella (BI), Via Cernaia 40, CAP 13900

In forma orale:

- incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, fissato entro un termine ragionevole su esplicita richiesta del Segnalante;

Il gestore delle Segnalazioni è l'organo competente a ricevere e gestire le Segnalazioni. Il Gestore è composto da un membro interno, individuata nella persona di Silvia Salzano, idonea a ricoprire il ruolo in funzione delle competenze professionali e delle funzioni ricoperte. Nel solo caso di Segnalazione che si riferisca al Gestore delle Segnalazioni, al fine di evitare situazioni di conflitto, la Segnalazione stessa dovrà essere indirizzata al rappresentante legale della società nella persona del Dott. Filippo Vadda, che assumerà in tale circostanza il ruolo di Gestore delle Segnalazioni. Il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi anche di eventuali collaboratori in caso di necessità. Il Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto dei principi di riservatezza e imparzialità effettua ogni attività necessaria e ritenuta opportuna per la valutazione della segnalazione, inclusa l'audizione di eventuali soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. In ogni caso alle Segnalazioni sarà garantita la riservatezza dei dati, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

8) CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

1. le generalità di chi effettua la Segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima;
2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
3. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, se conosciute;
4. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute ("Persona Coinvolta");
5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di altre evidenze, documentali o di altro tipo, a supporto della segnalazione che possono confermare i fatti in questione;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La Segnalazione anonima, seppur ammissibile e consentita, non è raccomandata in quanto limita la possibilità di interlocuzioni con il Gestore delle Segnalazioni nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

9) PROCESSO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il processo di gestione della Segnalazione è composto da quattro fasi:

1. ricezione;
2. valutazione preliminare

3. indagini interne
4. conclusione dell'indagine

Il Gestore delle Segnalazioni procede a

- rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni.
- Mantenere interlocuzioni con il Segnalante, richiedendo se necessario, ad eventuali integrazioni;
- Svolgere approfondimenti in merito alle Segnalazioni ricevute;
- Valutare l'ammissibilità della Segnalazione o, in caso contrario, l'archiviazione.

Una volta valutata l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni procede ad avviare un'attività istruttoria sui fatti, circostanze e condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi, anche attraverso interviste a dipendenti e, se ritenuto necessario, conferendo incarichi a uffici specifici o soggetti terzi, nel rispetto dei dati e della riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta.

A conclusione della fase istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni, assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando la Segnalazione o richiedendo l'attivazione di eventuali iniziative disciplinari e/o sanzionatorie a seguito di quanto accertato.

10) CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Società adotta cautele per la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all'identità del segnalante e ai contenuti della segnalazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023. Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del citato Decreto.

In caso di segnalazione mediante forma orale, la conservazione della documentazione potrà avvenire mediante registrazione su un dispositivo o attraverso redazione di un apposito verbale, oggetto di sottoscrizione da parte del Segnalante.

11) TUTELA DEL SEGNALANTE, DELLE PERSONE SEGNALATE e TERZI

In caso di Segnalazione mediante il canale interno, è compito del Gestore delle Segnalazioni garantire la riservatezza del Segnalante e degli altri soggetti ai quali la normativa in materia di whistleblowing estende l'ambito di tutela. La tutela si estende non solo al nominativo ma anche ad altri elementi dai quali si possa evincere l'identità.

L'identità del Segnalante può non essere rispettata in caso di consenso scritto espresso o nei casi previsti dalla normativa.

La Società vieta qualunque forma di azione ritorsiva, discriminatoria o comunque penalizzante, effettuata tanto in via diretta quanto in via indiretta nei confronti del Segnalante.

12) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati, tratta i dati personali del soggetto segnalante e degli altri soggetti interessati, menzionati o coinvolti nella segnalazione stessa, tra cui i potenziali responsabili degli illeciti oggetto di segnalazione, in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia (d.lgs. 24/2023; d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; d.lgs. 101/2018, Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR"), nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

13) RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Il D. Lgs. n 24/2023 ai sensi dell'art.21, prevede che l'ANAC possa irrogare una sanzione pecuniaria dall'ANAC da 500 a 2.500 euron 24/2023 ai sensi dell'art.21, prevede che l'ANAC possa irrogare una sanzione pecuniaria dall'ANAC da 500 a 2.500 Euro nei confronti del Segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

La presente Policy lascia inoltre impregiudicata la responsabilità, disciplinare e penale, se applicabile, del Segnalante, nell'ipotesi di Segnalazione diffamatoria, calunniosa o non corrisponde al vero.

14) ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

È possibile, al ricorrere di particolari condizioni indicate nel Decreto, ricorrere all'utilizzo di altri canali di segnalazione, quale il canale esterno predisposto da ANAC, effettuare divulgazioni pubbliche e/o rivolgersi alle Autorità competenti, alle condizioni previste dalla normativa e ricordando che il canale di segnalazione interno resta il canale privilegiato per tali comunicazioni.